



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2
88022 Curinga(CZ)
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

ORDINANZA N. 68 DEL 20.12.2016

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' (Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	MAZZA Vincenzo Legale rappresentante Associazione "Curinga Music Festival"	Protocollo	7141	Data	15.11.2016
Località	VIA SAN GIUSEPPE – PIAZZA BEVILACQUA.				
Periodo di validità	26 – 27 DICEMBRE 2016				
Orario di validità	DALLE ORE 09:00 DEL 26.12.2016 ALLE ORE 02:00 DEL 27.12.2016				
Motivo	Spettacolo Musicale "ASSOCIAZIONE CURINGA MUSIC FESTIVAL"				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto del N.O. espresso dagli Uffici competenti;

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di circolazione e di sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	VIA SAN GIUSEPPE – PIAZZA BEVILACQUA.				
Periodo di validità	26 – 27 DICEMBRE 2016				
Orario di validità	DALLE ORE 09:00 DEL 26.12.2016 ALLE ORE 02:00 DEL 27.12.2016				

2. **L'apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno **quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto**. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del **RICHIEDENTE**, che dovrà segnalare l'interdizione al traffico, nei tratti interessati dalla manifestazione, mediante cartelli ed idonea segnaletica stradale. Avrà, altresì, cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

In deroga al presente provvedimento è consentita la circolazione:

- Ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni poste in prossimità dell'area interdetta alla traffico;
- Ai mezzi indispensabili per lo svolgimento della manifestazione che dovranno essere autorizzati dal Comando di Polizia Locale.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

E' FATTO OBBLIGO AGLI ORGANIZZATORI, RIMUOVERE, AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE, TUTTI GLI EVENTUALI CARTELLI UTILIZZATI RIPRISTINANDO LA NORMALE VIABILITA'.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Curinga;
- Sig. MAZZA Vincenzo, nato a Catanzaro il 26.09.1977 e res. a Curinga, Via Notar Cola.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 20.12.2016

Il Responsabile del Servizio F.to Vice Com. Cannella Antonino
--